

**Codice regionale dell'edilizia.**

**Art. 40**

*(Variazioni essenziali)*

**1.** Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

**a)** mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;

**b)** aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato;

**c)** aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito;

**d)** mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;

**e)** violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

**2.** Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili ai sensi dell' articolo 16 .

Note:

**1** Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 154, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 37, comma 4, L. R. 29/2017